

Comune di Casteggio

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA

PUBBLICITA'

E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 10.02.1995
- AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 21.03.2003

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Funzionario responsabile
- Art. 5 Quantità' degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 6 Piano generale degli impianti criteri per la realizzazione
- Art. 7 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità ' per ottenere il provvedimento per l'installazione
- Art. 8 Lavori di installazione degli impianti

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 Oggetto
- Art. 10 Soggetto passivo
- Art. 10bis Definizione di insegna di esercizio
- Art. 11 Modalità di effettuazione della pubblicità
- Art. 12 Limitazioni e divieti
- Art. 13 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 14 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 15 Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- Art. 16 Autorizzazioni
- Art. 17 Anticipata rimozione
- Art. 18 Pubblicità effettuata in difformità di leggi e Regolamenti
- Art. 19 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 20 Modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità
- Art. 21 Tariffe
- Art. 22 Riduzioni dell'imposta
- Art. 23 Esenzioni dall'imposta
- Art. 24 Rettifica ed accertamento d'ufficio

TITOLO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 Oggetto
- Art. 26 Superficie delle pubbliche affissioni
- Art. 27 Diritto sulle pubbliche affissioni. Soggetto passivo
- Art. 28 Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione
- Art. 29 Riduzioni del diritto
- Art. 30 Esenzioni dal diritto
- Art. 31 Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO IV - SANZIONI

- Art. 32 Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 33 Sanzioni amministrative

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 34 Contenzioso
- Art. 35 Disposizioni transitorie
- Art. 36 Rinvio ed altre transizioni
- Art. 37 Entrata in vigore
- Art. 38 Abrogazioni

<u>TITOLO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Casteggio sono soggette, rispettivamente, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso, secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che d'ora in poi verrà semplicemente indicato come "Decreto", oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione il Comune di Casteggio appartiene, ai sensi dell'art. 2 del Decreto, alla classe V, in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. 7.169 abitanti).

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito in forma diretta dal Comune.

Il servizio potrà essere affidato in concessione ad una ditta iscritta all'albo dei concessionari, tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 32 del Decreto, qualora il Consiglio Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale e ne abbia preventivamente approvato il capitolato.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile, designato ai sensi dell'art. 11 del Decreto, provvede all'organizzazione e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché della attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia municipale. In caso di inerzia il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e i servizi interessati, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Il predetto funzionario collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo spettano al Concessionario.

ART. 5 QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

All'approvazione del presente regolamento esistono nel territorio del Comune di Casteggio i seguenti impianti così ripartiti:

IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

- Superficie destinata ad affissioni di natura commerciale: mq. 150
- Superficie destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica : mq. 30

La quantità degli impianti pubblicitari diversi da quelli sopra descritti, quali insegne, striscioni, frecce indicative di esercizio, targhe e simili, è connessa alle richieste avanzate dagli interessati, nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

In aggiunta alle superfici sopra individuate il Comune di Casteggio stabilisce di destinare una ulteriore superficie di mq. 20 di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, secondo quanto verrà stabilito dal "Piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni " di cui al successivo art. 6.

L'affissione diretta sarà consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

La tipologia degli impianti dovrà essere indicata nel piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 6 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE

Il Comune di Casteggio, in particolare l'ufficio tecnico comunale, cura la predisposizione di un "Piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni".

Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire.

Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.

Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni dovranno altresì essere suddivise in:

SUPERFICI PUBBLICHE: tra queste dovranno distinguersi quelle destinate ad affissioni di natura commerciale e quelle destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

SUPERFICI PRIVATE: da destinare ad affissioni dirette.

La realizzazione del piano potrà avvenire anche per stralci funzionali e dovrà prevedere l'utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti.

Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti dovranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti con spesa a carico del Comune o del concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a carico del soggetto passivo di cui al successivo art. 11 se trattasi di "impianti privati".

La rimozione è disposta dietro comunicazione agli interessati con raccomandata A.R. nella quale saranno posti in evidenza i motivi di contrasto degli impianti da rimuovere con il suddetto piano. In caso di inottemperanza dell'avviso di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando le spese sostenute.

ART. 7

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E MODALITÀ PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE

Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune sono i seguenti: plance, lamiere a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.

E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale, storica, paesaggistica o per esigenze di pubblico interesse.

L'installazione degli impianti pubblicitari da parte di terzi – compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette – è subordinata al rilascio di autorizzazione del Sindaco, che deve valutare anche la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla Giunta comunale, che disciplini gli oneri a carico del richiedente.

Nel caso di richieste concomitanti la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico – estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per il Comune.

La domanda, redatta in carta legale e consegnata all'ufficio protocollo, deve contenere i seguenti elementi.

- 1) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- 2) l'ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
- 3) il progetto completo con l'indicazione della tipologia dell'impianto e le sue dimensioni;
- 4) la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato sul quale l'impianto dovrà essere realizzato, oppure la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 5) la relazione tecnica riguardante i metodi ed i materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
- 6) la planimetria della zona, con la esatta localizzazione dell'impianto che si intende realizzare;
- 7) la documentazione fotografica della zona in cui verrà posizionato l'impianto.

Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per l'istruttoria e la definizione le domande sono assegnate all'ufficio tecnico comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale, indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge n. 241/1990, vengono resi noti l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da legge specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla installazione dell'impianto, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990, o da diverse disposizioni regolamentari.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei medesimi termini, i motivi del diniego stesso.

Fino all'approvazione del piano generale degli impianti di cui all'art. 6 del presente regolamento la Giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

ART. 8 LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Di norma gli impianti pubblicitari sono installati a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale.

Nel caso in cui venga richiesta l'installazione al Comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo dal predetto ufficio.

<u>TITOLO II</u> IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 9 OGGETTO

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende una attività avente per oggetto lo scambio di beni e/o servizi, o comunque qualsiasi attività suscettibile di valutazione economica.

Costituisce forma pubblicitaria, e come tale da assoggettare alla imposta, anche l'affissione diretta, per conto proprio o altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

ART. 10 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E'solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 BIS DEFINIZIONE DI INSEGNA DI ESERCIZIO

Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47 del regolamento di esecuzione ed attuazione nel nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, vale a dire "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".

In ottemperanza del comma 6 dell'art. 2 bis l'insegna di esercizio deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica". In altre parole detta insegna, per essere considerata tale, deve contenere l'indicazione del nome del soggetto o la denominazione dell'impresa che svolge l'attività, la tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto.

E' chiaro che non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Si precisa che la presenza, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa venire meno la natura di insegna di esercizio.

ART. 11 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Nel territorio del Comune di Casteggio la diffusione dei messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dal Decreto, salvo limitazioni e divieti.

ART. 12 LIMITAZIONI E DIVIETI

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nei regolamenti di Polizia e di Edilizia.

E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o da veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere ed il giorno, l'ora e il luogo di diffusione.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, la dimensione e le iscrizioni in esso esposte non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) 1'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992;
- b) gli artt. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con D.P.R. N. 495/1992.

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) 1'art. 23, comma 2, del Codice della Strada, emanato con D.Lgs n. 285/1992;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con D.P.R. N. 495/1992;

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21,00 alle ore 7,30.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari, con motivata ordinanza del Sindaco, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

ART. 13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 7) Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

L'art. 10 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 prevede che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie in quanto tale limite non costituisce franchigia.

In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta per la superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati.

ART. 14 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Casteggio.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o per mezzo del proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

ART. 15 DICHIARAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

Il soggetto passivo di cui all'art. 10 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al suo Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione è messo a disposizione degli interessati dall'ufficio di Polizia Municipale e dal concessionario.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tal caso è fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Per l'insegne di esercizio esenti dall'imposta viene meno anche l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità. In questo caso infatti il detentore del mezzo pubblicitario non può considerarsi soggetto passivo del tributo in quanto nulla è dovuto.

ART. 16 AUTORIZZAZIONI

L'effettuazione della pubblicità che richiede la installazione o collocazione di appositi mezzi è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- 1) pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- 2) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta ed esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune stesso in relazione sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità o agli impianti pubblicitari.

Art. 17 ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 18 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 38 del presente regolamento.

ART. 19 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, la sistemazione o l'ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità abusiva, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, viene eliminata o rimossa a cure dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 10 giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la cancellazione o la rimozione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del Decreto.

ART. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 15 del presente regolamento.

L'attestazione del pagamento dell'imposta effettuata a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

Per l'effettuazione del pagamento di cui sopra dovrà essere utilizzato l'apposito modello di versamento approvato con Decreto del Ministero delle Finanze.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora di importo superiore ai tre milioni di lire. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo concessionario, l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione.

Art. 21 TARIFFE

Le tariffe per l'imposta sulla pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del Decreto sono applicate rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla legge.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili.

Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 22 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 16 del Decreto.

ART. 23 ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 503/93 così, come modificato dalla legge n. 75 del 24 febbraio 2002.

In particolare, richiamando l'art. 10 bis del presente regolamento in cui si definisce il concetto di "insegna di esercizio", si precisa che rientrano nell'esenzione in esame esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività economica e comunque fino a metri quadrati cinque.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti casi:

- generica individuazione dell'esercizio commerciale (es. Bar; Ferramenta; Alimentari...);
- precisa individuazione dell'esercizio commerciale (es. Bar Rossi; Ferramenta Verdi.....);
- generica individuazione dell'esercizio commerciale realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (es. "da Giovanni"....);
- Indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simbolo o marchi relativi a prodotti in vendita (es. Bar Rossi Caffè Alfa....),
- L'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad es. Caffè Alfa...); in questo caso, infatti, la scritta in esame è di per se idonea ad indicare al pubblico, sia pur indirettamente, il luogo di svolgimento dell'attività economica.

E' altresì necessario sottolineare che devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono dell'agevolazione in questione:

- le insegne di esercizi commerciali in franchising;
- le insegne recanti il logo delle società petrolifere che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede ove si svolge l'attività economica;
- i cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell'attività a cui si riferiscono.

Si precisa che l'esenzione in esame non riguarda solo le insegne di esercizio installate presso la sede principale dell'attività economica ma anche quelle delle sedi secondarie.

Sono considerate insegne d'esercizio e quindi rientranti nell'agevolazione in esame quelle insegne che per oggettive e comprovate esigenze, ad esempio di carattere architettonico, non possono essere installate presso la sede dell'attività economica ma posizionate in spazi adiacenti.

L'esenzione trova applicazione indipendentemente dalla tipologia dell'insegna esposta (luminosa, illuminata, in categoria speciale o assoggettata a maggiorazioni) poiché la norma riconosce l'agevolazione all'insegna di esercizio in quanto tale, senza imporre alcuna limitazione riguardo alle caratteristiche che presenta.

Sono escluse dall'agevolazione le "pre-insegne" che per loro stessa natura sono finalizzate, come affermato dal citato art. 47 D.P.R. N. 495/1992, "alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività" e pertanto possono essere installate "in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque km."

Per il calcolo della superficie esente (fino a 5 mq.) è necessario escludere le fattispecie pubblicitarie che in base a specifiche normative sono di per se esenti e altri mezzi pubblicitari che non possono essere considerati come insegna di esercizio e di conseguenza soggetti ad imposizione.

ART. 24 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto.

<u>TITOLO III</u> DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune ed in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali sociali, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica o suscettibile di valutazione economica.

ART. 26 SUPERFICIE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura degli spazi adibiti dal Comune di Casteggio a pubbliche affissioni, con specificazione delle superfici relative ai vari tipi di affissione, è quella espressamente indicata all'art. 6 del presente regolamento e potrà essere modificata in sede di approvazione del piano generale degli impianti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse, senza comunque scendere al di sotto del limite di cui all'art. 18 – comma – 3 del decreto (12 mq. per ogni 1000 ab.).

Art. 27 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. SOGGETTO PASSIVO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Casteggio è quella stabilita nell'art. 19 del Decreto ed è applicata rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla legge.

La misura del suddetto diritto si intende prorogata di anno in anno se non modificata entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 28 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSIONE

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Tale pagamento deve essere eseguito contestualmente alla richiesta del servizio e l'attestazione di versamento deve essere allegata alla commissione.

Per l'effettuazione del pagamento sopra descritto dovrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto del Ministero delle Finanze.

Il Comune di Casteggio ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – del Decreto, consente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto che deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di affissione presso gli uffici del Comune o del suo concessionario.

ART. 29 RIDUZIONI DEL DIRITTO

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto.

ART. 30 ESENZIONI DAL DIRITTO

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 21 del Decreto.

ART. 31 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal registro cronologico ove vengono annotate le commissioni ricevute.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune ovvero il suo concessionario devono mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero il suo concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune ovvero il suo Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ovvero il suo concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO IV SANZIONI

ART. 32 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto.

ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità; alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si rinvia all'art. 24 del Decreto.

Per quanto riguarda la pubblicità e le affissioni abusive il Comune o il suo concessionario può effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso previsto dall'art. 10 del Decreto. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, così come previsto dal comma 4 dell'art. 24 del Decreto.

L'entità della somma che il trasgressore dovrà pagare nelle mani dell'agente accertatore sarà determinata dal Sindaco con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.

Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

<u>TITOLO V</u> DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale. Dopo il suo insediamento è ammesso ricorso a detta Commissione, secondo il disposto dell'art. 80 del decreto legislativo, n. 546 del 31.12.1992, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge n. 413 del 30.12.1991".

ART. 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'approvazione da parte del Ministero delle Finanze di apposito modello di versamento per i tributi di cui al presente regolamento, sono fatti salvi i versamenti effettuati con le modalità precedenti all'entrata in vigore della nuova informativa.

ART. 36 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/1990, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 38 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 31.1.1973.